



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

composta dai Magistrati:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Salvatore Pilato | - Presidente |
| Adriana La Porta | - Consigliere - Relatore |
| Adriana Parlato | - Consigliere |
| Antonino Catanzaro | - Referendario |
| Massimo Giuseppe Urso | - Referendario |

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 165/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020”*;
- n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017”*;
- n. 149/2019/INPR del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2018”*;

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Baucina (PA) sui rendiconti della gestione degli esercizi 2017 e 2018, sul bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 e i relativi allegati;

viste le osservazioni formulate nella relazione del magistrato istruttore prot. 8983 del 18 ottobre 2021;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 108/2021/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per il giorno 8 novembre 2021, in adunanza in camera di consiglio, per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

udito il relatore consigliere Adriana La Porta.

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità

nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità

emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore relazionava sugli esiti del controllo effettuato sulle relazioni relative ai rendiconti 2017 e 2018, nonché sul bilancio di previsione 2018/2020 trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Baucina¹.

Ciò premesso, sulla scorta delle sopra citate relazioni, dei dati contabili presenti sulla BDAP e sulla banca dati del Ministero dell'Interno - Finanza Locale e della documentazione ad esse allegata, si relaziona sulla situazione contabile-finanziaria dell'ente, è emersa la seguente situazione contabile:

1.- Rispetto dei termini di legge

Si evidenzia, in primo luogo, che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 è stato approvato in data 28 febbraio 2020 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 1, molto oltre il termine (30 aprile) stabilito dall'art. 227 del Tuel.

¹L'Organo di revisione del Comune di Baucina inoltra, in data 28 agosto 2019, la relazione sul rendiconto 2017 e in data 31/12/2020, ha trasmesso quella relativa al rendiconto 2018; in data 30/11/2018 quella relativa al bilancio di previsione 2018/2020.

2.- Risultato di amministrazione

a.- il risultato di amministrazione 2018 è di importo insufficiente a comprendere le quote accantonate e vincolate, con conseguente disavanzo di amministrazione per euro 1.473.434,68.

TABELLA N. 1 -RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio | - | - |
| Riscossioni | 4.414.231,05 | 4.002.646,69 |
| Pagamenti | 4.414.231,05 | 4.002.646,69 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | | |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | - | - |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | - | - |
| Residui attivi | 2.867.057,32 | 2.367.552,41 |
| Residui passivi | 1.775.314,32 | 2.163.222,15 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 39.519,65 | 53.214,77 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 10.924,71 | 2.278,44 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | | - |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre | 1.041.298,64 | 148.837,05 |
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | 480.852,92 | 1.051.128,00 |
| Fondo anticipazione di liquidità | 119.212,69 | 158.773,62 |
| Fondo perdite società partecipate | | |
| Fondo contenzioso e spese legali | 95.261,32 | 70.653,44 |
| Fondo rischi | | |
| Fondo passività potenziali | | |
| Indennità di fine mandato Sindaco | | |
| Altri accantonamenti | | |
| Totale parte accantonata | 695.326,93 | 1.280.555,06 |
| Parte vincolata | - | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 3.397,86 | |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 336.847,08 | 223.631,77 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | |
| Altri vincoli: | | 118.084,90 |
| Totale parte vincolata | 340.244,94 | 341.716,67 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| Totale parte destinata agli investimenti | - | - |
| Totale parte disponibile | 5.726,77 | -1.473.434,68 |

Il notevole peggioramento nell'esercizio finanziario 2018 è da imputare, per lo più, alla diminuzione del saldo tra residui attivi e passivi che da euro 1.091.743,00 nel 2017, passa ad euro 204.330,26 nel 2018.

Relativamente alle entrate, a seguito di un controllo effettuato sui residui attivi presenti al 31.12.2018, l'Ente ha individuato e cancellato, residui attivi duplicati per un importo pari ad euro 60.311,20, provenienti dal rendiconto della gestione 2017; inoltre, ha cancellato residui inesistenti relativi all'IMU per euro 159.785,87.

Relativamente alle spese, a fine esercizio 2018, l'Ente, registrando una differenza negativa con il Tesoriere per euro 118.084,90, dovuta ad un errore nella registrazione contabile dell'anticipazione di tesoreria effettuata nell'esercizio finanziario 2016, ha provveduto ad integrare la spesa per il medesimo importo, per riallinare i dati.

Le evidenze contabili del risultato di amministrazione certificano, inoltre, l'inesistenza di un fondo di cassa a fine anno.

In merito alle quote del risultato di amministrazione degli esercizi in esame si rilevano alcune incongruità che inficiano l'attendibilità del risultato di amministrazione; in particolare:

a.- il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, pari a euro 119.212,69 nel 2017 ed a euro 158.773,62 nel 2018, non è coerente nel suo ammontare con quanto complessivamente ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti (euro 222.903,30) negli anni 2013 e nel 2015, al netto dei rimborsi effettuati, pari a circa euro 22.000,00.

Come già rilevato da questa Sezione con la deliberazione n. 103/2018/PRSP, relativa ai rendiconti dell'esercizio 2015 e 2016 e al bilancio di previsione 2016/2018, occorre che l'Ente adotti, in sede di approvazione del rendiconto di gestione, una corretta contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità, esponendo l'importo correlato al residuo debito al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, secondo le indicazioni fornite in merito dalla giurisprudenza contabile (v. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 33/2015/QMIG) e, da ultimo, quelle fissate dalla sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale del 29 aprile 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019.

b.- l'assenza di quote accantonate per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Questo Collegio rappresenta, al riguardo, che tale prassi risulta in contrasto con il principio contabile applicato dell'allegato 4/2 del d. l.gs. 118/2011, che al punto 5.2 lett. i dispone che *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*. L'Ente, pertanto, è invitato ad adeguarsi al principio contabile sopra richiamato e ad accantonare annualmente la quota di tale indennità.

c.- il rapporto tra l'ammontare del FCDE e le entrate correnti (titoli I e III) risulta il seguente:

TABELLA N. 2 - RAPPORTO FCDE E RESIDUI DEL TITOLO I E III

| FCDE | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| Accantonamento a FCDE al 31.12 | 480.852,92 | 1.051.128,00 |
| Totale residui attivi del titolo I | 1.052.068,03 | 1.033.402,72 |
| Totale residui attivi del titolo III | 510.957,82 | 580.390,63 |
| Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III | 30,76% | 65,13% |

A quasi parità di residui attivi del titolo I e III, il FCDE subisce un forte incremento nel 2018 (118,60%) passando da euro 480.852,92 del 2017 ad euro 1.051.128,00 nel 2018, ciò in quanto la percentuale di svalutazione delle entrate tributarie passa dal 20,63% nel 2017 al 62,67% nel 2018 e delle entrate extratributarie dal 51,63% del 2017 al 69,52% nel 2018.

Per l'Organo di revisione, la crescita del FCDE 2018 (pag. 16 della relazione al rendiconto 2018) è da attribuire all'inclusione nel calcolo dei residui derivanti dagli accertamenti di alcuni tributi, fino al rendiconto 2017 esclusi.

3.- Situazione di cassa

TABELLA N. 3 - SITUAZIONE DI CASSA

| | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| Fondo cassa complessivo al 31.12 | 0,00 | 0,00 |
| di cui cassa vincolata | 336.847,08 | 337481,38 |
| Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL | 874.029,06 | 890.527,56 |
| Anticipazioni inestinte al 31.12 | 254.977,89 | 428.917,41 |
| Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 | 4.009,65 | 5.238,72 |

a.- dai dati della BDAP risultano anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio per euro 254.977,89 nell'anno 2017 e per euro 428.917,41 nell'anno 2018 (euro 254.977,89 in conto residui ed euro 173.939,52 in conto competenza), con un utilizzo di 365 giorni, in entrambi gli esercizi finanziari.

b.- i fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa, ex art. 195, comma 2, del Tuel, e non ricostituiti a fine anno, ammontano ad euro 336.847,08 nel 2017 e ad euro 337.481,38 nel 2018 (v. punto 4 della sezione I.I. dei questionari);

c.- relativamente ai flussi di cassa, si rileva una differenza di parte corrente negativa nel 2017 pari a euro 106.254,09 derivante interamente dalla gestione di competenza; nel 2017 e nel 2018 una differenza negativa di parte capitale pari rispettivamente ad euro 226.456,23 ed a euro 81.642,74 derivante, nel 2017 sia dalla gestione negativa di competenza (euro 116.641,81) che dalla gestione residui (euro 109.814,42), e nel 2018 dalla gestione negativa della competenza (euro 249.355,61) e dalla gestione positiva dei residui (167.712,87).

Questa Sezione rammenta che l'anticipazione di tesoreria è una forma di contrazione di debito a breve termine, di carattere eccezionale, sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, non riconducibile all'indebitamento. L'anticipazione di tesoreria deve essere ricondotta ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

4.- in relazione al **fondo pluriennale vincolato**, dai dati della BDAP risulta che il FPV di spesa di parte corrente di euro 37.096,17 dell'esercizio finanziario 2016 non coincide con il FPV di parte corrente in entrata dell'esercizio finanziario 2017 di euro 42.136,17.

Come già ribadito da questa Sezione con la deliberazione n. 103/2018/PRSP per l'identica problematica emersa in ordine al rendiconto 2016, e che l'Amministrazione aveva attribuito alla procedura software utilizzata, l'Ente deve porre rimedio alla questione ripristinando la **piena coerenza interna delle risultanze contabili**.

5.- Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente si segnala, in particolare:

- a.- il bassissimo tasso di realizzazione dei residui attivi del titolo I e del titolo III;
- b.- l'esistenza a fine esercizio 2018, di residui attivi ante 2014 i cui più significativi per importo, sono quelli relativi alla Tarsu/Tia/Tari/Tares, per euro 194.066,02;
- c.- la difficoltà nella riscossione delle entrate relative al recupero dell'evasione IMU che risultano pari a zero nel 2017 su accertamenti di competenza di euro 1.320,00.

In relazione a quanto esposto nella seguente tabella, nell'anno 2018, la capacità di riscossione delle entrate proprie rispetto all'esercizio finanziario 2017, segna un risultato negativo sia nella gestione residui che nella gestione di competenza.

TABELLA N. 4 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI E COMPETENZA (TITOLO I E III)

| GESTIONE RESIDUI | Rendiconto 2017 (iniziali) (a) | Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (b) | % (b/a) | Rendiconto 2018 (iniziali) (a) | Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (b) | % (b/a) |
|---------------------|----------------------------------|---|---------|----------------------------------|---|---------|
| Tit. I residui | 846.758,57 | 122.204,38 | 14,43% | 1.052.068,03 | 147.884,11 | 14,06% |
| Tit. III residui | 546.283,61 | 98.892,35 | 18,10% | 510.957,82 | 29.854,41 | 5,84% |
| GESTIONE COMPETENZA | Rendiconto 2017 accertamenti (a) | Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (b) | % (b/a) | Rendiconto 2018 accertamenti (a) | Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (b) | % (b/a) |
| Tit. I competenza | 1.171.858,56 | 848.832,85 | 72,43% | 1.071.075,16 | 709.690,66 | 66,26% |
| Tit. III competenza | 330.085,83 | 231.735,84 | 70,20% | 294.886,43 | 178.437,45 | 60,51% |

6.- Capacità di smaltimento dei residui passivi

TABELLA N. 5 - SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
| | | |

| | Titolo 1 | Titolo 2 | Titolo 1 | Titolo 2 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Residui passivi al 1° gennaio | 802.981,40 | 606.673,09 | 839.976,97 | 507.469,35 |
| pagamenti | 343.858,24 | 155.540,76 | 247.761,26 | 60.181,16 |
| % | 42,82 | 25,64 | 29,50 | 11,86 |
| Residui da riportare | 414.902,12 | 428.441,72 | 537.212,36 | 440.259,98 |

a.- il tasso di smaltimento dei residui del titolo 1 e del titolo 2 si presenta molto basso e in forte diminuzione;

b.- l'Ente non ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni di forniture ed appalti (v. punto 7.1 sezione I del questionario rendiconto 2018);

c.- non sono state indicate le misure da adottare, in caso di superamento dei termini di pagamento, per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge (v. punto 7.4 sezione I del questionario rendiconto 2018).

La Sezione ritiene utile richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa e più attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/pagamento possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza.

7.- Parametri di deficitarietà strutturale

a.- In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si rileva, in base al D.M. 18.02.2013, il mancato rispetto per 2017 dei parametri n. 3, n. 4 e n. 9:

- il parametro n. 3, relativo ai residui attivi della gestione residui, che risulta superiore al 65% (103,13%);

- il parametro n. 4 relativo al volume dei residui passivi complessivi del titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (42,66%);

- il parametro n. 9 relativo alle anticipazioni di tesoreria superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (11,65%);

b.- in base al D.M. 28.12.2018, dal sito *internet* di finanza locale risulta che l'Ente non ha rispettato i parametri n. 2, n. 3 e n. 6:

- il parametro n. 2 relativo all'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente inferiore al 22% (15,59%);

- il parametro n. 3 relativo alle anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiori di zero (48,16%);

- il parametro n. 6 relativo ai debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1% (6,48%);

8.- Debiti fuori bilancio e Contenzioso passivo

a.- secondo quanto riportato a pag. 27, dall'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2017, il tesoriere ha provveduto a pagamenti per procedimenti di esecuzione forzata per l'importo di euro 25.960,31, importo che il Consiglio comunale non ha riconosciuto, come debito fuori bilancio, al 31.12.2017;

Non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno 2017 (v. nota del revisore) e non risultano dal questionario 2018 debiti fuori bilancio riconosciuti in detto anno;

b.- alla chiusura dell'esercizio 2017, esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per euro 35.886,86 (punto 15.b dell'allegato al questionario rendiconto 2017 "nota del revisore") e alla chiusura dell'esercizio 2018, esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per euro 138.394,10 (questionario D.F.B. 2018);

c.- in relazione ai seguenti contenziosi in essere è stato accantonato a fondo contenzioso e spese legali la somma di euro 95.261,32 per l'anno 2017 ed euro 70.653,44 per l'anno 2018. L'Organo di revisione riferisce (pag. 18 della relazione al rendiconto 2018) che il relativo fondo è stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

| Anno | procedimento | Ammontare del contenzioso |
|------|---|---|
| 2016 | Tribunale di Termini Imerese Decreto ingiuntivo n. 1029/2015 del 29/12/2015 R.G. n. 3057/15 | € 64.338,94 oltre interessi spese notarili IVA e CPA |
| 2016 | Tribunale di Termini Imerese Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 962/2019 del 15/10/2019 | € 106.628,59 oltre interessi e spese |
| 2017 | Sentenza CGA n.934/2020 sul ricorso n. rg 395 del 2017 | € 9.000,00 spese legali ed € 100.000,00 risarcimento danni ditta Sofia costruzioni srl |
| 2017 | Tribunale di Termini Imerese Atto di pignoramento presso terzi RG 3893/18 | € 319.017,62 (importo totale richiesto a COINRES e ai Comuni pro - quota) Comune di Baucina partecipazione 1,16% |

Occorre rammentare che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non far aggravare l'esposizione debitoria complessiva, non essendo ammissibile che a fine esercizio si formalizzi la presenza di debiti fuori bilancio, quale ordinario modo di svolgimento delle attività gestionali. In ogni caso, una volta rilevata l'insorgenza di debiti fuori bilancio, per i quali sussistano le condizioni giuridiche per il riconoscimento, occorre avviare le conseguenziali procedure per la liquidazione, al fine di evitare un aggravio ulteriore di oneri per l'Erario pubblico derivanti dal maturare di interessi e dall'avvio di azioni esecutive o di onerosi contenziosi.

9.- Organismi partecipati:

L'Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 14.01.2019, alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Con tale deliberazione il Consiglio comunale ha preso atto che per le partecipazioni detenute dal Comune di Baucina non sussistono casi di obbligo di alienazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. o di adozione delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo T.U.S.P..

Il Comune di Baucina mantiene le seguenti partecipazioni:

- COINRES - ATO 4 (quota di partecipazione 1,80%);
- Metropoli Est - Società consortile a.r.l. (quota di partecipazione 4,00%);
- GAL Metropoli Est - Società consortile (quota di partecipazione 3,52%);
- SRR ATO 17 - Palermo Provincia Est (quota di partecipazione 1,69%);
- Consorzio Distretto Turistico Torre Normanna (1 quota per la quale il Comune versa la quota di partecipazione annuale di euro 2.000);
- ATI idrica (quota di partecipazione 0,21%).

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario rendiconto 2018:

a.- l'inadeguatezza del sistema informativo, che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate (v. punto 12 - sezione IV del questionario rendiconto 2018);

b.- la mancata doppia asseverazione degli organi di revisione sui prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (v. punto 13 - sezione IV del questionario rendiconto 2018);

c.- mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (v. punto 14 - sezione IV del questionario rendiconto 2018).

Sul punto questa Sezione ha più volte rappresentato l'importanza *"di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e perdite che le stesse possono generare"*, evidenziando come *"le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati"* (Sez. Controllo Sicilia, Del. n. 69/2019 e, tra le più recenti, n. 112/2021).

Osservazioni in ordine alle misure correttive sui rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018.

Si sottolinea che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 103/2018/PRSP, relativa ai rendiconti dell'esercizio 2015 e 2016 e al bilancio di previsione 2016/2018, a seguito della quale l'Ente, nonostante il sollecito da parte di questa Sezione, non ha inviato le misure correttive richieste ex art. 148 bis, comma 3 del TUEL.

È pervenuta solamente la nota dell'Organo di revisione, richiesta da questa Sezione con la delibera di cui sopra, che riferisce delle azioni *medio tempore* intraprese dall'Amministrazione.

L'Organo di revisione riferisce di una rettifica effettuata sulla composizione del risultato di amministrazione 2015 con la deliberazione n. 10/2018 del Commissario straordinario. Detta deliberazione, che non è stata trasmessa a questa Sezione, non risulta consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Si osserva, ancora, che il Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 31 dicembre 2020, immediatamente esecutiva, ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel, varata con successiva delibera di Consiglio comunale n. 6 del 30 marzo 2021.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sui punti sopra evidenziati con lo scopo di dare impulso agli opportuni accertamenti correttivi, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come *"gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)"* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 nonché sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020 del Comune di Baucina,

ACCERTA

1. la presenza dei seguenti profili di criticità, rivolgendo all'ente specifiche raccomandazioni in merito:
 - alle carenze e ritardi nell'assolvimento di adempimenti amministrativi e contabili

per i quali occorre che l'Amministrazione si organizzi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente;

- all'errato accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità per il quale l'Ente deve provvedere al corretto accantonamento esponendo l'importo correlato al residuo debito al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento secondo le indicazioni fornite in merito dalla giurisprudenza contabile;
- all'assenza di quote accantonate per l'indennità di fine mandato del Sindaco per le quali l'Ente è invitato ad adeguarsi al principio contabile e ad accantonare annualmente la quota di tale indennità;
- alle anticipazioni di tesoreria non estinte al 31.12, all'utilizzo della cassa vincolata e il rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano destinate. Per tale motivo, considerata la cospicua componente di residui attivi nel risultato di amministrazione, si invita l'Ente a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti iscritti in bilancio e ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- all'esigenza di un costante monitoraggio del contenzioso passivo e del rischio di soccombenza, al fine di attutire gli effetti sul bilancio dell'emersione di debiti derivanti da sentenze sfavorevoli;
- alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati per la quale si raccomanda di assumere ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Baucina.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2021.

IL RELATORE

Adriana La Porta

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria, 17 gennaio 2022.

Il Funzionario Responsabile
(Boris Rasura)